

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 260/CGF – RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2010

I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

A seguito di richiesta di giudizio di competenza del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore dell'U.S.D. Martano, in relazione alla gara Martano/A.S.D.Carmiano del 15.11.2009 - Campionato I Categoria la Commissione Tesseramenti con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 14/D ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore dell'A.D.S. Copertino e per l'effetto la nullità del tesseramento del Ciurlia in favore dell'U.S.D. Martano.

La Commissione Tesseramenti accertato in punto di fatto che il nominato calciatore era stato trasferito in data 27.7.2009 dall A.S. Carmiano alla A.S.D. Copertino e successivamente in data 18.9.2009 dalla A.S.D. Copertino all'U.S.D. Martano, rilevato che la lista di trasferimento dal Carmiano al Copertino era stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino all'epoca dei fatti colpito da provvedimento di inibizione ai sensi dell'art. 19 C.G.S., ha ritenuto che a causa della temporanea incapacità del Marcellino il trasferimento doveva essere considerato nullo e conseguentemente invalido anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino all'U.S.D. Martano.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la U.S.D. Martano.

Il ricorso della società Martano non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale, in primo luogo, che non può revocarsi in dubbio, in punto di fatto, che la lista di trasferimento del calciatore Mauro Ciurlia dalla A.S.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino sia stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino, come appare evidente *ictu oculi* dall'esame comparativo della documentazione agli atti, all'epoca dei fatti dirigente inibito ai sensi dell'art.19 C.G.S. e, in quanto tale, privo del potere di rappresentanza della società.

Correttamente dunque la Commissione Tesseramenti accertata la originaria irregolarità del trasferimento del calciatore dalla AS.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino e perciò la sua sostanziale nullità, ha ritenuto, conseguentemente, che per effetto della originaria nullità doveva considerarsi nullo anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino alla U.S.D. Martano.

Non vale invocare in contrario la tutela del legittimo affidamento, in considerazione della assenza di responsabilità da parte della società cessionaria e del calciatore, in quanto il trasferimento è un atto formale, la cui nullità per la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento federale si risolve nella sua inefficacia, che travolge ogni successivo trasferimento, non potendo l'atto nullo produrre alcun effetto.

Infine non è assolutamente pertinente il richiamo alla recente decisione di questa Corte resa pubblica con il Com. Uff. n. 155/CGF 2009/2010, che ha affermato la inefficacia *ex nunc* del tesseramento quando sia ravvisabile la buona fede della società.

La particolarità della fattispecie richiamata, che non è omologabile al caso in questione, consiste nel fatto che in quella vicenda l'Ufficio Tesseramenti autorizzò il tesseramento del calciatore e soltanto successivamente, sulla base di ulteriori elementi documentali pervenuti da federazione estera, la richiesta di tesseramento venne ritenuta non accoglibile, con una pronuncia di annullamento sostanzialmente revocatoria per il suo effetto *ex nunc*.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA A.S.D. SAN DONATO/ U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

A seguito di richiesta di giudizio di competenza del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore dell'U.S.D. Tartan in relazione alla gara A.S.D. San Donato/U.S.D. Martano - Campionato I Categoria disputata il 17.1.2010 la Commissione Tesseramenti con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010 ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore dell'A.S.D. Copertino e per l'effetto la nullità del tesseramento del Ciurlia in favore dell'U.S.D. Martano.

La Commissione Tesseramenti accertato in punto di fatto che il nominato calciatore era stato trasferito in data 27.7.2009 dalla A.S. Carmiano alla A.S.D. Copertino e successivamente in data 18.9.2009 dalla A.S.D. Copertino all'U.S.D. Martano rilevato che la lista di trasferimento dal Carmiano al Copertino era stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino all'epoca dei fatti colpito da provvedimento di inibizione di sensi dell'art. 19 C.G.S., ha ritenuto che a causa della temporanea inibizione del Marcellino il trasferimento doveva essere considerato nullo e conseguentemente invalido anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino alla U.S.D. Martano.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la U.S.D. Martano.

Il ricorso della società Martano non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale in primo luogo che non può revocarsi in dubbio, in punto di fatto, che la lista di trasferimento del calciatore Mauro Ciurlia dalla A.S.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino sia stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino, come appare evidente *ictu oculi* dall'esame comparativo della documentazione agli atti all'epoca dei fatti dirigente inibito ai sensi dell'art. 19 C.G.S. e in quanto tale privo del potere di rappresentanza della società.

Correttamente dunque la Commissione Tesseramenti accertata la originaria irregolarità del trasferimento del calciatore dalla A.S.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino e perciò la sua sostanziale nullità, ha ritenuto, conseguentemente, che per effetto della originaria nullità doveva considerarsi nullo anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino alla U.S.D. Martano.

Non vale invocare in contrario la tutela del legittimo affidamento, in considerazione della assenza di responsabilità da parte della società cessionaria e del calciatore, in quanto il trasferimento è un atto formale la cui nullità per la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento federale si risolve nella sua inefficacia, che travolge ogni successivo trasferimento, non potendo l'atto nullo produrre alcun effetto.

Infine non è assolutamente pertinente il richiamo alla recente decisione di questa Corte resa pubblica con il Com. Uff. n. 155/CGF 2009/2010, che ha affermato la inefficacia *ex nunc* del tesseramento quando sia ravvisabile la buona fede della società.

La particolarità della fattispecie richiamata, che non è omologabile al caso in questione, consiste nel fatto che in quella vicenda l'Ufficio Tesseramenti autorizzò il tesseramento del calciatore e soltanto successivamente, sulla base di ulteriori elementi documentali pervenuti da federazione

estera, la richiesta di tesseramento venne ritenuta non accoglibile con una pronuncia di annullamento sostanzialmente revocatoria per il suo effetto *ex nunc*.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA U.S. SINISCOLA SPORTING A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

Con ricorso in data 23 aprile 2010, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione di cui al Com. Uff. n. 15/D dell'11 marzo 2010 della Commissione Vertenze Economiche per intervenuta prescrizione del diritto, o avvenuta decadenza dal suo esercizio da parte della USD Siniscola Sporting, a percepire il Premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. relativo al calciatore Salvatore Sirigu.

Contesta la U.S. Città di Palermo S.p.A. all'indirizzo della decisione impugnata della Commissione Vertenze Economiche che essa erra nel confondere gli effetti della "esigibilità" del credito, che sono connessi alla scadenza dell'obbligazione, con quelli della "maturazione" del credito che, invece, sono connessi alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge per la venuta ad esistenza dell'obbligazione medesima. La "esigibilità" rileva ai fini degli effetti dell'inadempimento ma non anche della prescrizione del diritto, atteso che l'art. 25.3 C.G.S. chiaramente ed esplicitamente riconduce il decorso del termine prescrizione alla "maturazione" del diritto di natura economica e non alla sua, eventualmente differita, "esigibilità".

Controdeduce la USD Siniscola Sporting confermando la correttezza della decisione impugnata e, comunque, la non qualificabilità in termini di gara "ufficiale" della partita Italia/Francia Under 21 disputata il 21 agosto 2007, in quanto gara amichevole.

Il ricorso dell'U.S. Città di Palermo S.p.A. è fondato e merita accoglimento.

La Commissione Vertenze Economiche, rileva questa Corte, ha correttamente individuato nella partecipazione del calciatore Sirigu alla gara amichevole Italia/Francia Under 21 del 21 agosto 2007, gara da qualificarsi ad ogni effetto come "ufficiale", l'evento che ha determinato l'insorgenza del diritto al premio alla carriera, mentre ha errato nel ritenere, a causa della suddetta interpretazione (avallata, in effetti, anche da questa Corte in qualche isolato caso) del combinato disposto degli artt. 25, comma 3, C.G.S. e 99-bis N.O.I.F., che il diritto della USD Siniscola Sporting a conseguire il pagamento del premio in questione si sarebbe prescritto non al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio è nella fattispecie maturato – ma 2009/2010 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio sarebbe divenuto esigibile.

Conclusivamente, va affermato che, secondo la corretta interpretazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., il diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui detto diritto è maturato, ancorché esso diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 99-bis, comma 2, secondo periodo, N.O.I.F. il primo giorno successivo a quello della fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

4) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA POSADA A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

Con ricorso in data 23 aprile 2010, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione di cui al C.U. n. 15/D dell'11 marzo 2010 della Commissione Vertenze Economiche per intervenuta prescrizione del diritto, o avvenuta decadenza dal suo esercizio da parte della Polisportiva Dilettantistica Posada, a percepire il Premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. relativo al calciatore Salvatore Sirigu.

Contesta la U.S. Città di Palermo S.p.A. all'indirizzo della decisione impugnata della Commissione Vertenze Economiche che essa erra nel confondere gli effetti della "esigibilità" del credito, che sono connessi alla scadenza dell'obbligazione, con quelli della "maturazione" del credito che, invece, sono connessi alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge per la venuta ad esistenza dell'obbligazione medesima. La "esigibilità" rileva ai fini degli effetti dell'inadempimento ma non anche della prescrizione del diritto, atteso che l'art. 25.3 C.G.S. chiaramente ed esplicitamente riconduce il decorso del termine prescrizione alla "maturazione" del diritto di natura economica e non alla sua, eventualmente differita, "esigibilità".

Controdeduce la Polisportiva Dilettantistica Posada confermando la correttezza della decisione impugnata e, comunque, la non qualificabilità in termini di gara "ufficiale" della partita Italia/Francia Under 21 disputata il 21 agosto 2007, in quanto gara amichevole.

Il ricorso dell'U.S. Città di Palermo s.p.a. è fondato e merita accoglimento.

La Commissione Vertenze Economiche, rileva questa Corte, ha correttamente individuato nella partecipazione del calciatore Sirigu alla gara amichevole Italia/Francia Under 21 del 21 agosto 2007, gara da qualificarsi ad ogni effetto come "ufficiale", l'evento che ha determinato l'insorgenza del diritto al premio alla carriera, mentre ha errato nel ritenere, a causa della suddetta erronea interpretazione (di cui, in effetti, anche questa Corte si è fatta portatrice in qualche isolato caso) del combinato disposto degli artt. 25, comma 3, C.G.S. e 99-bis N.O.I.F., che il diritto della Pol. Posada a conseguire il pagamento del premio in questione si sarebbe prescritto non al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio è nella fattispecie maturato – ma 2009/2010 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio sarebbe divenuto esigibile.

Conclusivamente, va affermato che, secondo la corretta interpretazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., il diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui detto diritto è maturato, ancorché esso diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 99-bis, comma 2, secondo periodo, N.O.I.F. il primo giorno successivo a quello della fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

5) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. PURI E FORTI A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

Con ricorso in data 23 aprile 2010, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione di cui al Com. Uff. n. 15/D dell'11 marzo 2010 della Commissione Vertenze Economiche per intervenuta prescrizione del diritto, o avvenuta decadenza dal suo esercizio

da parte della Polisportiva Puri e Forti, a percepire il Premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. relativo al calciatore Salvatore Sirigu.

Contesta la U.S. Città di Palermo S.p.A. all'indirizzo della decisione impugnata della Commissione Vertenze Economiche che essa erra nel confondere gli effetti della "esigibilità" del credito, che sono connessi alla scadenza dell'obbligazione, con quelli della "maturazione" del credito che, invece, sono connessi alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge per la venuta ad esistenza dell'obbligazione medesima. La "esigibilità" rileva ai fini degli effetti dell'inadempimento ma non anche della prescrizione del diritto, atteso che l'art. 25.3 C.G.S. chiaramente ed esplicitamente riconduce il decorso del termine prescrizione alla "maturazione" del diritto di natura economica e non alla sua, eventualmente differita, "esigibilità".

Il ricorso dell'U.S. Città di Palermo s.p.a. è fondato e merita accoglimento.

La Commissione Vertenze Economiche, rileva questa Corte, ha correttamente individuato nella partecipazione del calciatore Sirigu alla gara amichevole Italia/Francia Under 21 del 21 agosto 2007, gara da qualificarsi ad ogni effetto come "ufficiale", l'evento che ha determinato l'insorgenza del diritto al premio alla carriera, mentre ha errato nel ritenere, a causa della suddetta interpretazione (avallata, in effetti, anche da questa Corte in qualche isolato caso) del combinato disposto degli artt. 25, comma 3, C.G.S. e 99-bis N.O.I.F., che il diritto della Pol. Puri e Forti a conseguire il pagamento del premio in questione si sarebbe prescritto non al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio è nella fattispecie maturato – ma 2009/2010 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio sarebbe divenuto esigibile.

Conclusivamente, va affermato che, secondo la corretta interpretazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., il diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui detto diritto è maturato, ancorché esso diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 99-bis, comma 2, secondo periodo, N.O.I.F. il primo giorno successivo a quello della fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 10 agosto 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete